

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
Rettore Università
“Lumsa”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli “Federico II”

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma “La Sapienza”

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
“Tuscia” di Viterbo

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
Cat. Universitat
de Barcelona

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma “La Sapienza”



STEM Muccchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
Rettore Università
“Lumsa”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli “Federico II”

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma “La Sapienza”

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
“Tuscia” di Viterbo

PAOLO Mengozzi
Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
Cat. Universitat
de Barcelona

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma “La Sapienza”

Anno CLV - Fascicolo 2 2023



STEM Muccchi editore

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Redazione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna; Via della Trasportina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia	€ 125,00
Formato cartaceo estero	175,00
Formato digitale (con login)	96,00
Formato digitale (con ip)	105,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	194,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	153,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip)	203,00
Fascicolo singolo cartaceo*	32,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it/prodotto/archivio-giuridico-filippo-serafini/
www.archiviojuridiconline.it - www.facebook.com/mucchieditore - www.twitter.com/MucchiEditore
www.instagram.com/mucchi_editore/?hl=it

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Legodigit (TN).

Finito di stampare nel mese di giugno del 2023.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Toscana” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti – Università di Macerata

Gianni Santucci – Università di Bologna

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Avv. Daniela Bianchini; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscolo (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella “in” che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da “p.” (pagina) o “pp.” (pagine) oppure da “c.” (colonna) o “cc.” (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire “ss.” (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, 1, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni “cit.” e “loc. cit.”, indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione “*op. cit.*”, indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella “*ivi*”): “*op. cit.*” si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Antonio Banfi

QUALCHE BREVE CONSIDERAZIONE SULLO STATO ATTUALE DELLA REGOLAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le origini di una infausta passione. – 3. Irragionevolezza, incertezza, contenzioso. – 4. Devianze. – 5. Conclusioni.

1. *Premessa*

Quando capita di imbattersi in scritti o dibattiti che hanno a che fare con le politiche attinenti al sistema universitario, è frequente trovare richiami alla sua importanza al fine di edificare un tessuto economico pienamente competitivo nel (complesso) quadro globale¹. Si tratta di un *refrain* piuttosto diffuso e ampiamente rilanciato a livello europeo; basta aprire la pagina internet della Commissione EU per leggere che la formazione di livello universitario svolge un ruolo critico «in shaping sustainable and resilient economies». In realtà, guardare alla questione solo attraverso le lenti dello sviluppo economico, dell'occupazione e così via – come pure spesso si usa fare – appare limitativo; la questione non è, infatti, esclusivamente economica: una società più formata è non solo una società più ricca spiritualmente, ma una società più robusta e più in grado di confrontarsi in modo efficace ed informato con il governo di sé stessa, con le scelte politiche alle quali ogni citta-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. ad es. I. VISCO, *Investire in conoscenza*, Bologna, 2009; G. BALLARINO, S. COLOMBO, L. PEROTTI, M. REGINI, R. SEMENZA, *Il mutamento dei rapporti fra università e sistema economico*, in R. MOSCATI, M. REGINI, M. ROSTAN, *Torri d'avorio in frantumi? Dove vanno le università europee*, Bologna, 2010, p. 31 ss.; F. CONIGLIONE, *Through the mirrors of science. New challenges for knowledge-based societies*, Heusenstammn, 2010, p. 219 ss.

dino può e deve partecipare². È, quindi, una società complessivamente più sana.

Nel momento in cui scrivo queste righe sembrano lontani i tempi in cui, non molto più di un decennio fa, una larga parte della politica italiana (e non solo della allora maggioranza di governo) decisero, invece, che il nostro sistema universitario era una sorta di ‘secchio bucato’, che drenava risorse senza costrutto e che per tale motivo necessitava di un drastico ridimensionamento: ridimensionamento che fu assicurato dalla cosiddetta ‘Riforma Gelmini’, in connessione con le leggi di bilancio annuali. Negli ultimi anni, le politiche di continui tagli di bilancio si sono interrotte, e in qualche occasione si è assistito ad un’inversione di tendenza, anche se il sistema universitario italiano rimane sottofinanziato rispetto ai principali *partner internazionali*³. Vorrei però sottolineare come il problema allora creato non sta nella sola scelta di aderire alla ricetta (oggi criticatissima) dell’austerità espansiva⁴ e quindi delle politiche di tagli di bilancio, per lo più lineari; credo infatti che la legge 240/2010 sia stata non soltanto mal disegnata dal punto di vista tecnico, ma abbia compiuto scelte di fondo che sono causa di guasti importanti al sistema universitario (e più in generale a quello della ricerca).

Infatti, da un canto la riforma è stata concegnata come uno strumento di trasformazione radicale del sistema a costi decrescenti, che per lungo tempo ha comportato uno sforzo affannoso di adeguamento, a mano a mano che si venivano definendo gli oltre quaranta provvedimenti attuativi della legge. Al contempo, la nuova regolazione era ispirata ad una so-

² Cfr. A. McGETTIGAN, *The great university gamble and the future of higher education*, London, 2013, p. 185 ss.; P. PRODI, *Università dentro e fuori*, Bologna, 2013, p. 122 ss.; J. NIXON, *Higher education and the public good. Imagining the university*, London, 2011.

³ I dati in materia sono rilasciati annualmente dall’OECD con la pubblicazione *Education at a Glance* (www.oecd.org/education/education-at-a-glance/).

⁴ È una tesi che in realtà ha radici in tempi più lontani, ma fu rilanciata dal contestato (e citatissimo) scritto di C. REINHART, K. ROGOFF, *Growth in a Time of Debt*, in *The American Economic Review: Papers and Proceedings*, 100, 2010, 2, pp. 1-9.

stanziale diffidenza nei confronti del mondo accademico: in tale quadro il primo bersaglio della riforma era l'autonomia universitaria, in tutte le sue articolazioni. Pur senza violare il principio costituzionale contenuto nell'art. 33, si volle restringerne il più possibile l'applicazione. Terzo, e non ultimo, aspetto, si è determinata una proliferazione di regole minute, puntuali, non di rado scarsamente intellegibili e non proporzionate agli obiettivi da raggiungere⁵ giacché un quadro normativo di tal fatta si rivela, anzi, controproducente rispetto al dichiarato obiettivo di 'efficientamento'⁶. Ma, al di là di questo profilo, la stella polare della riforma è stata la compressione delle autonomie universitarie a tutti i livelli⁷ in coerenza con la convinzione, che animava gli estensori della legge – ampiamente sostenuti da alcuni organi di stampa – che l'Accademia fosse nel suo complesso irresponsabile⁸ e intrinsecamente incline alla spesa improduttiva e che, pertanto, andasse il più possibile vincolata⁹.

La legge 240/2010 lasciava tuttavia aperta una stretta via di fuga dall'irrigidimento normativo quando stabiliva, nei principi ispiratori (art. 1, c. 2) che «le università possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate

⁵ Sul punto, è severo – ma, aggiungo io, mai lo sarà abbastanza – il giudizio di C. BARBATI, *Il sistema delle autonomie universitarie*, Torino, 2019, p. 172 ss.

⁶ Cfr., *ex multis*, M. DE BENEDETTO, M. MARTELLI, N. RANGONE, *La qualità delle regole*, Bologna, 2011, p. 20 ss.

⁷ P.G. RINALDI, *La governance interna delle università e il principio dell'autonomia universitaria*, in *Il sistema universitario in trasformazione*, a cura di E. CARLONI, P. FORTE, C. MARZUOLI, G. VESPERINI, Napoli, 2011, p. 51 ss.; E. CARLONI, *La governance delle università: l'autonomia, le riforme e i modelli*, *ibid.*, p. 36 ss.; R. SANTUCCI, *Libertà di ricerca e rapporto di impiego di ricercatori e docenti*, Napoli, 2017, p. 56 ss.

⁸ G. CAPANO, *Autonomia e governance: miti e realtà in prospettiva comparata*, in *Concorrenza e merito nelle università. Problemi, prospettive e proposte*, a cura di G. DELLA CANANEA, C. FRANCHINI, Torino, 2009, p. 121 ss.

⁹ M. REGINI, *Malata e denigrata. L'università italiana a confronto con l'Europa*, Roma, 2009.

nell'articolo 2». Si tratta di ‘sperimentazioni’, come le definisce lo stesso legislatore, subordinate alla verifica (iniziale e periodica) del rispetto di criteri elaborati dal ministero competente congiuntamente a quello di economia e finanze e nei limiti dei vincoli di spesa previsti dalla legge. A dire il vero, si ha l'impressione che questa disposizione sia stata inserita fra i principi ispiratori della riforma allo scopo di prevenire eventuali critiche per l'eccessiva compressione dell'autonomia rispetto al dettato della Costituzione. Comunque sia, ad oggi i relativi decreti non hanno mai visto la luce, nonostante l'applicazione dell'«autonomia funzionale differenziata» sia stata di recente invocata dall'allora relatore della riforma¹⁰. Questa porta è dunque – a tutt'oggi – rimasta chiusa e confesso di pensare che forse ciò non sia un male, poiché vi sono motivi per temere che la differenziazione degli atenei si traduca in squilibri territoriali e in una disomogeneità del sistema a favore di un numero limitato di poli ‘di eccellenza’, con il risultato di abbatterne la qualità *media*. Penso che una buona regolazione non debba perseguire il miraggio dell'eccellenza¹¹, ma piuttosto una elevata qualità media complessiva, e ciò non solo per ragioni di equità, in un Paese caratterizzato da forti squilibri territoriali, ma anche per ragioni squisitamente economiche. Peraltra, anche per effetto della legge 240/2010 e delle successive disposizioni in materia di finanziamento, si è già potuto riscontrare un'accentuazione degli squilibri territoriali fra Nord, Centro, Sud e Isole¹².

Comunque sia, la riduzione degli spazi di autonomia si è manifestata in molti modi: non vi sono solo i vincoli di spesa, ma anche i vincoli relativi alla composizione del corpo docen-

¹⁰ G. VALDITARA, *Le università come Anchor Institutions: le opportunità dell'autonomia funzionale differenziata*, in *Federalismi*, 2019, 4, p. 31 ss.

¹¹ Per una ampiamente argomentata critica della falsa retorica dell'‘eccellenza’ e del ‘merito’ anche e soprattutto nell’ambito dell’istruzione e della formazione universitaria, rinvio a D. MARKOVITS, *The Meritocracy Trap*, London, 2019.

¹² A. BANFI, G. VIESTI, *Il finanziamento delle università*, in *Università in declino*, a cura di G. VIESTI, Roma, 2016, p. 329 ss.; il tema è comunque toccato, con prospettive diverse, da numerosi fra gli studi che compongono il volume.

te e ricercatore, e così pure mi pare ne sia parte il sistematico ridimensionamento del ruolo del Consiglio Universitario Nazionale¹³, ridimensionamento dovuto – in una certa misura – anche all’ingresso sulla scena dell’Agenzia Nazionale di Valutazione, ente di nomina ministeriale che in più di un’occasione ha dimostrato di disporre di poteri di indirizzo del sistema – attraverso l’autonoma definizione di ‘regole’ – per certi versi superiori a quelli dello stesso ministero competente¹⁴. Da ultimo, la stessa ridefinizione della *governance* degli atenei, prevista dalla riforma, ha comportato anche un ridisegno della struttura istituzionale interna delle università, con l’ingresso di soggetti esterni negli organi di governo e il disegno di una compagine gestionale sostanzialmente verticistica, incentrata sulla figura dei rettori. I rettori restano certamente eletti, ma in realtà sono svincolati dal giudizio del corpo elettorale: infatti, non solo costoro esercitano le loro funzioni per un mandato piuttosto lungo (di sei anni), ma non essendo rieleggibili non dovranno rendere conto del proprio operato. Così, una regola pensata per prevenire storture derivanti da un potere potenzialmente rinnovabile senza limiti, come era prima della riforma, si è rivelata controproducente, perché mal disegnata: nessuna carica elettiva, credo, dovrebbe essere sottratta al principio della rendicontazione, e non vi è miglior rendiconto di quello che si presenta agli elettori, quando si chiede loro di rinnovare il mandato. Mi rendo conto che si tratta di osservazioni per certi versi banali, ma evidentemente esse dovevano essere del tutto estranee alla sensibilità del legislatore di allora, guidato essenzialmente dai principi di mercato, concorrenza, efficienza¹⁵.

Tutto ciò premesso, vorrei tentare di limitare il campo al quale saranno circoscritte le mie brevi osservazioni; per farlo devo però richiamare ancora un altro aspetto. Agli occhi dell’interprete, lo stato della disciplina universitaria, sia le-

¹³ C. BARBATI, *Il sistema*, cit., p. 145 ss.

¹⁴ G. VESPERINI, *L’ANVUR nella governance del sistema universitario*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, 2017, 4, p. 431 ss.

¹⁵ G. DELLA CANANEA, *Concorrenza e merito nelle università: problemi, prospettive*, in *Concorrenza*, cit., pp. 1-9.

gislativa sia regolamentare, è davvero desolante: la proliferazione normativa e una legislazione post-riforma improntata all'occasione del momento, con provvedimenti spesso disancorati da qualsiasi visione di sistema, hanno prodotto un quadro che a voler essere benevoli si potrebbe definire caotico e che sfida le capacità anche degli esegeti più accaniti. Il che significa, naturalmente, che anche il giudice amministrativo si trova in seria difficoltà, quando è chiamato a sciogliere una situazione contenziosa. Già molti anni fa, ben prima della legge 240/2010, Sabino Cassese aveva sostenuto la necessità di un Testo Unico sulle università¹⁶. Un lavoro che all'epoca fu compiuto, ma non recepito, e mi piace qui ricordare alcune delle amare conclusioni che il promotore ricavò da quella vicenda, e in particolare dall'insabbiamento del progetto: «questa storia dimostra che in sei mesi si può preparare il 'codice' di una materia complessa, ricca di centinaia di leggi [...] [e] fa notare che l'assenza di codici o testi unici fa comodo a chi gestisce le università»¹⁷. Mi permetto di ribadire ancora una volta la necessità e l'urgenza di una operazione di riordino e semplificazione della disciplina del sistema universitario, che potrebbe apportare significativi benefici in termini di deflazione del contenzioso, nonché di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa.

Fatte tutte queste premesse, è chiaro che in questa sede non è possibile ragionare sullo stato del sistema universitario nel suo insieme: l'ipertrfia normativa e l'intrico della regolazione rendono estremamente complesso l'esame di pressoché ogni punto nodale del sistema. Basti pensare, ad esempio, alla tanto controversa questione della valutazione, che ormai è esercitata ad ogni livello dalle strutture¹⁸, all'assegnazione dei fondi di ricerca, al reclutamento individuale. Naturalmente va detto che il mondo dell'università e della ricerca scientifica è sempre stato un 'mondo valutativo', e il giudizio dei 'pari' ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita accademica. Ciò

¹⁶ S. CASSESE, *Il testo unico sulle università*, Bologna, 2002.

¹⁷ *Ivi*, p. 44.

¹⁸ Mi riferisco all'esercizio di valutazione nazionale, noto comunemente come VQR.

che è del tutto nuovo, e che in tempi recenti si è ricavato sempre più spazio, è l'adozione a fini valutativi di procedure algoritmiche, ossia schemi di calcolo più o meno complessi, basati – com'è ovvio – su dati quantitativi. Forse anche a causa di una certa narrazione per così dire giornalistica (*id est*, superficiale) circa l'intelligenza artificiale, i *big data*, i sistemi esperti, e così via, il legislatore – senza distinzioni di appartenenza politica – sembra essersi affezionato all'idea di una gestione algoritmico-quantitativa della valutazione, trascurandone le implicazioni, gli effetti distorsivi e il notevole potenziale nella generazione di contenzioso. Un caso esemplare è quello della VQR, che determina l'allocazione di una quota crescente del fondo di finanziamento ordinario agli atenei (e così pure agli enti di ricerca – EPR) e, a cascata, influisce pertanto sugli equilibri interni delle strutture, ossia sul 'peso' dei singoli dipartimenti e, alla fin fine, sul reclutamento dei professori e dei ricercatori. Gli algoritmi che sono stati utilizzati nella VQR e nella definizione dei 'dipartimenti di eccellenza'¹⁹ beneficiari di finanziamenti premiali che nel complesso superano il miliardo di euro, richiedono un ingente sforzo per essere pienamente compresi, e determinano significative anomalie negli esiti dell'esercizio di valutazione: anomalie che sono state ampiamente dimostrate e descritte²⁰ e di recente – almeno a quanto mi consta – hanno anche generato contenzioso²¹.

¹⁹ Mi riferisco al cosiddetto indicatore ISPD elaborato da ANVUR a norma della legge 232/2016, art. 1 c. 319.

²⁰ Sulla VQR, cfr. ad es. A. BACCINI, G. DE NICOLAO, *A letter on Ancaiani et al. 'Evaluating scientific research in Italy: the 2004-10 research evaluation exercise'*, in *Research Evaluation*, 26, 2017, 4, pp. 353-357; A. BACCINI, G. DE NICOLAO, *Errors and secret data in the Italian research assessment exercise. A comment to a reply*, in *Roars Transactions*, 5, 2017, 1, pp. 1-11; A. BACCINI, L. BARABESI, G. DE NICOLAO, *The Holy Grail and the Bad Sampling: a test for the homogeneity of missing proportions for evaluating the agreement between peer review and bibliometrics in the Italian research assessment exercises*, 2020, in arXiv:1810.12430v3 [stat.AP]. Sull'indicatore ISPD, cfr. B. CAPPELLETTI-MONTANO, S. COLUMBU, S. MONTALDO, M. MUSIO, *Interpreting the outcomes of research assessments: A geometrical approach*, in *Journal of Informetrics*, 16, 2022, 1, <https://doi.org/10.1016/j.joi.2022.101254>.

²¹ Il rischio di contenzioso è aggravato, peraltro, dalla mancanza di trasparenza delle procedure e dalla inaccessibilità totale o parziale dei dati uti-

Come è ben noto, l'elemento quantitativo ha assunto un ruolo molto rilevante anche nel reclutamento del personale accademico. Nelle pagine che seguono vorrei svolgere qualche considerazione su questo punto²², con particolare attenzione su due aspetti strettamente connessi all'adozione di valutazioni quantitative, ossia l'adozione di comportamenti opportunisticici, abusivi e talvolta fraudolenti da parte dei ricercatori e l'incremento, appunto, del rischio di contenzioso. Si tratta, come si vedrà, di conseguenze ampiamente prevedibili, note e studiate in letteratura, ma che gli autori della vigente regolazione hanno, purtroppo, colpevolmente sottovalutato. Per comprendere appieno la questione, ritengo però che sia opportuno spendere ancora qualche parola sulle origini di questo fenomeno.

2. Le origini di una infausta passione

Come si è già accennato in precedenza, il mondo accademico, fin dagli albori della sua storia, si è sempre caratterizzato come un 'apparato continuamente valutativo': qualsiasi forma di ricerca scientifica è pubblicata e fatta circolare proprio per essere valutata dai pari. Ma la valutazione dei pari, in senso stretto, è operazione costosa, onerosa per chi la compie; la si potrebbe anche leggere in termini di costo-opportunità, nel momento in cui essa sottrae tempo ed energie alla ricerca scientifica in senso stretto. Il problema, naturalmen-

lizzati. Sul punto si veda R. CASO, *L'ora più buia: controllo privato dell'informazione e valutazione della ricerca*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2018, 3, pp. 383-418; E. FURIOSI, *La valutazione della qualità della ricerca (VQR) al vaglio del giudice amministrativo*, in *Foro Amministrativo*, 2018, 6, p. 1087 ss.

²² Non entrerò nel merito, in questa sede, di una pluralità di altri aspetti problematici concernenti il reclutamento, benché essi meritino senz'altro attenzione: penso all'uso del cosiddetto sistema *proper* per il calcolo delle capacità assunzionali, alle chiamate dirette e per chiara fama, alla questione del pre-ruolo e delle figure a tempo determinato, recentemente ridefinite con il DL 36/2022, poi convertito con la legge 79/2022.

te, è di molto cresciuto con il massiccio sviluppo della ricerca e della formazione avanzata pubblica (o finanziata in tutto o in parte con fondi pubblici) dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale²³. Si rendevano infatti necessari strumenti di valutazione che potessero assicurare con ragionevole certezza una allocazione ottimale delle risorse; ma d'altro canto si rendeva necessario individuare strumenti di valutazione più ‘economici’ rispetto alla valutazione dei pari, anche per evitare che il mondo della ricerca scientifica consumasse sé stesso nelle sole attività di valutazione²⁴. Fu così che, in particolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti, si iniziò ad utilizzare strumenti di natura quantitativa, ossia dati numerici estratti da banche dati ed elaborabili in brevissimo tempo dai calcolatori elettronici. Accadde così che indicatori quantitativi originariamente utilizzati in ambito biblioteconomico, ossia per assicurare la allocazione più efficiente di risorse economiche scarse da parte delle biblioteche di atenei e centri di ricerca, cominciarono ad essere utilizzati per scopi diversi, ossia per la valutazione dei ricercatori stessi²⁵. Aveva inizio l’era della bibliometria, della ‘misura’ o ‘pesatura’ e non della lettura dei prodotti della ricerca scientifica. Semplificando molto un discorso che potrebbe essere alquanto complesso, potremmo dire che si scelse di utilizzare i dati relativi alle citazioni come misura approssimativa dell’impatto di uno scritto (o di un contenitore di scritti, ad esempio una rivista o una collana) sulla comunità scientifica: più citazioni indicano un maggiore impatto. Sulla base di queste assunzioni, per molti anni ha avuto un ruolo significativo nelle scienze cosiddette ‘dure’ l’*impact factor* (IF)²⁶. Non è questa la sede dove svolgere un’analisi comprensiva dei pro-

²³ P. STEPHAN, *How economics shapes science*, Cambridge (Mass.), 2012, p. 204 ss.; A. BACCINI, *Valutare la ricerca scientifica*, Bologna, 2010, p. 20 ss.

²⁴ L. RUSSO, *La cultura componibile*, Napoli, 2008, p. 24 ss.

²⁵ A. FIGÀ TALAMANCA, *Come valutare “obbiettivamente” la ricerca scientifica: il caso dell’”impact factor”*, in *Bollettino dell’Unione Matematica Italiana*, 1999, 2a, pp. 249-281. N. DE BELLIS, *Bibliometrics and citation analysis*, Plymouth, 2009, p. 6 ss.

²⁶ N. DE BELLIS, *Bibliometrics*, cit., p. 181 ss. L’IF è molto criticato, e di recente al suo uso si è per lo più (ma non ovunque) sostituito quello del cosiddetto indice H.

blemi connessi all'uso della bibliometria; mi limiterò, quindi, a indicarne solo alcuni, che peraltro immagino siano già evidenti all'accorto lettore: in primo luogo non è affatto detto che un elevato numero di citazioni sia indice di elevata qualità. Può essere molto citato un lavoro criticatissimo, perfino contenente dati fasulli, plagiato o addirittura ritirato dopo la pubblicazione per evidenti e inemendabili vizi interni (e i casi di questo genere non sono pochi). Inoltre, il numero delle citazioni può essere determinato dall'atteggiamento di particolari settori o gruppi all'interno della comunità scientifica, da propensioni alla 'ricerca alla moda' e così via. Per tacere del fatto che vi sono discipline scientifiche il cui stile di produzione (che ad esempio privilegia le monografie), e la cui consistenza numerica (troppo scarsa) priva di qualsiasi rilevanza statistica gli indicatori citazionali. Per intendersi, basti pensare al *modus operandi* e alla consistenza numerica, a livello globale, degli studiosi di oncologia a confronto con quelli di diritto greco antico. Inoltre, al variare delle discipline scientifiche, anche all'interno di una stessa area disciplinare, varia anche il tempo di produzione delle citazioni: in alcune l'impatto di una ricerca può divenire visibile piuttosto rapidamente, in altre possono essere necessari anche molti anni. Vi sono anche altre possibili storture o anomalie, sulle quali tornerò successivamente, ma una delle più gravi è forse quella di indirizzare i giovani studiosi verso il cosiddetto *mainstream*, a seguire il sentiero già percorso dalla maggioranza in caccia di consenso citazionale, il che, ovviamente, finisce per irrigidire la ricerca scientifica sfavorendo l'esplorazione di nuovi filoni di ricerca.

I problemi che ho qui assai rapidamente sintetizzato sono ben noti a livello internazionale, dove esiste una consapevolezza diffusa dei rischi connessi all'adozione degli indicatori bibliometrici nella valutazione individuale e nel reclutamento²⁷. Non così in Italia, dove l'analisi bibliometrica, più o meno sofisticata, è ormai saldamente inserita nelle procedure di

²⁷ La bibliografia in materia sarebbe vastissima, mi limito a segnalare qui il lavoro di Y. GINGRAS, *Les dérives de l'évaluation de la recherche. Du bon usage de la bibliométrie*, Paris, 2014.

valutazione. A questo proposito, vorrei fare una precisazione: è certamente bibliometria l'analisi citazionale che si appoggia sul calcolo di indicatori come il già menzionato IF o l'indice di Hirsch (H-index); ma in realtà è anche bibliometria il mero conto dei 'prodotti della ricerca'. Mentre appare come una sorta di ibrido fra bibliometria e revisione dei pari il ricorso alle cosiddette liste di riviste. Da questo punto di vista è per certi versi errato distinguere, come fa la stessa ANVUR, fra settori disciplinari 'bibliometrici' e 'non bibliometrici'. Se pure è vero che larga parte delle cosiddette 'scienze dure' hanno da tempo maturato l'abitudine a considerare indicatori bibliometrici, e che ciò non si può dire per larga parte (ma non per la totalità) delle scienze umane e sociali, va comunque rilevato come ormai l'analisi quantitativa sia parte integrante delle procedure di reclutamento in ogni settore. Ciò che ci si deve chiedere, dunque, è per quale motivo sia stata fatta questa scelta, trascurando le esperienze già svolte all'estero, che avrebbero dovuto sconsigliarla. La risposta, credo, sta in due aspetti fra loro strettamente connessi.

In primo luogo, in un Paese sostanzialmente inesperto di valutazione e di bibliometria (dove questi argomenti fino a qualche anno fa non erano oggetto di studio ed insegnamento, ed anche oggi lo sono in maniera ridottissima), ha avuto una notevole presa l'idea – fallace – dell'oggettività del dato bibliometrico²⁸. O per meglio dire, si è voluto mettere in opposizione la soggettività del giudizio del 'pari' con la apparente oggettività del numero. Naturalmente questa contrapposizione si spiega nel quadro di un dibattito pubblico che per lungo tempo – a torto o a ragione – ha visto svilupparsi infinite polemiche sul potere dei 'baroni', su procedure di reclutamento variamente addomesticate a seconda delle convenienze del momento, e così via: si è, insomma, andati vanamente in cerca di una valutazione 'assoluta', inseguendo una chimera che ricorda, per certi versi, quella del giudice-macchina, che si vorrebbe mero esecutore e non interprete della norma. D'altra parte, era già accaduto ben prima della legge 240/2010, come ha lucidamente se-

²⁸ Cfr. A. FIGÀ TALAMANCA, *Come valutare*, cit.

gnalato Alessandro Figà Talamanca, che gli indici bibliometrici fossero utilizzati come leva da parte di nuove generazioni di accademici per scardinare il potere dei loro predecessori. È il caso dell'uso che fu fatto dell'IF in medicina²⁹. Vengono così in questione anche dinamiche di sociologia della scienza, che peraltro si sono puntualmente riprodotte poco più di un decennio fa, in particolare all'interno di alcune discipline economiche. Vale inoltre la pena di segnalare il fatto che, in realtà, le citazioni in sé e per sé non esprimono alcuna oggettività; si tratta infatti di scelte soggettive dei singoli studiosi, che decidono chi citare o meno nei loro lavori. L'oggettività del numero è, insomma, una illusione determinata dal fatto che si ha a che fare con valori computabili. Ma rimane un'illusione.

Vorrei passare ora all'analisi di alcune conseguenze di queste scelte sul reclutamento accademico in Italia.

3. *Irragionevolezza, incertezza, contenzioso*

Con l'introduzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a seguito della legge 240/2010, e la definizione delle relative procedure, in larga parte demandata ad ANVUR, gli indicatori quantitativi hanno assunto grandissima rilevanza. Infatti, i cinque componenti delle commissioni nazionali sono sorteggiati fra coloro che si sono candidati a questo ruolo, previa verifica del superamento degli indicatori quantitativi (in origine, vere e proprie mediane). Analoghi requisiti sono previsti per i candidati, con la differenza che per costoro sono attuate delle normalizzazioni degli indicatori per età accademica, al fine di non penalizzare i più giovani. Inoltre, i settori concorsuali nei quali si articolano le comunità scientifiche italiane sono stati divisi in settori cosiddetti 'bibliometrici', per

²⁹ A. FIGÀ TALAMANCA, *L'Impact Factor nella valutazione della ricerca e nello sviluppo dell'editoria scientifica*, testo presentato al IV Seminario del Sistema Informativo Nazionale per la Matematica, SINM 2000: www.sissco.it/articoli/la-valutazione-della-ricerca-794/limpact-factor-nella-valutazione-della-ricerca-795/.

lo più riferibili alle scienze cosiddette dure e nei quali sarebbe comune e condiviso l'uso degli indici citazionali come elemento di valutazione, e settori 'non bibliometrici' nei quali tali indici non sono di regola applicati. Si è quindi proceduto a identificare tre parametri (sulla base dei quali calcolare le mediane) distinti per il primo e il secondo gruppo, e per le rispettive fasce di docenza; sicché, nei settori bibliometrici le soglie da superare comprendono il numero totale di citazioni, l'indice H (e una sua variazione, detta indice H-contemporaneo, utilizzato per i candidati, al fine di 'pesare' maggiormente le citazioni dei lavori più recenti e ottenere un effetto analogo a quello già accennato della normalizzazione per età accademica) e il numero di pubblicazioni indicizzate sulle banche dati internazionali. Nei settori non bibliometrici, i tre parametri sono rappresentati dal numero di monografie, da quello degli articoli e capitoli di libro, e dal numero di articoli apparsi su riviste 'di eccellenza', ossia di fascia A.

Non è possibile qui entrare nei dettagli di questo complesso marchingegno, il cui studio potrebbe costituire una disciplina a sé stante; mi limito a segnalare due aspetti che mi paiono alquanto significativi. In primo luogo, la normalizzazione per età accademica è calcolata dalla data della prima pubblicazione attinente al settore concorsuale; questo significa che un candidato potrebbe 'abbreviare' la sua età accademica cancellando dal sito docente le sue pubblicazioni più risalenti e, per questa via, avvantaggiarsi nel superamento delle soglie. In secondo luogo, la scelta di adottare delle mediane, ossia il valore mediano di un insieme di valori e quindi, nel caso di specie, il valore che divide in due parti uguali le comunità accademiche, i sommersi – sotto mediana – e i salvati – sopra mediana – è del tutto irragionevole; non vi è alcuna buona ragione per pensare che addirittura metà di una comunità scientifica sia in qualche modo segnata da un marchio di indegnità e, anzi, questa scelta paradossalmente penalizza proprio le comunità più virtuose, e avvantaggia quelle meno produttive. Ma non è tutto: ovviamente l'adozione delle mediane ha scatenato da parte dei ricercatori la corsa al loro conseguimento, con l'ovvio risultato di aumentarne il valore, avviando un processo che di

per sé potrebbe tendere ad infinito, oltre a generare gli esiti negativi di cui si dirà nel paragrafo successivo. Attualmente la stessa ANVUR non parla più di mediane ma genericamente di indicatori, non chiarendo come essi siano stati calcolati. Ritengo in ogni caso che si tratti di numeri comunque basati sulle originarie mediane. Come ha giustamente scritto Russo, solo «il progressivo spostarsi delle pubblicazioni dal supporto cartaceo a quello elettronico ha permesso di superare il problema, che altrimenti sarebbe stato insolubile, della limitatezza delle risorse forestali del pianeta»³⁰. Si manifesta qui l'azione della cosiddetta legge di Goodhart: quando una misura diviene un obbiettivo, cessa di essere una buona misura. Su questo punto dovremo tornare in seguito.

Vi sono poi altri problemi, per nulla secondari. Nella prima applicazione del calcolo delle mediane, i conti furono condotti escludendo tutti i docenti che non avevano ‘popolato’, come si usa dire, il loro sito docente (quello gestito da CINECA), determinando, ovviamente delle anomalie, ossia l’innalzamento delle mediane stesse. Si badi bene, non mi riferisco all’esclusione dei docenti e ricercatori *realmente* improduttivi, cosa che peraltro non avrebbe alcuna buona ragion d’essere rispetto alla stima statistica di cui si parla; oltre a costoro, sono stati esclusi soggetti che non avevano compilato o aggiornato la loro pagina docente gestita dal CINECA. Il che ci conduce ad un ulteriore problema: tutte le operazioni quantitative svolte da ANVUR si basano sulla piattaforma CINECA che è gestita direttamente dai singoli professori e ricercatori, e che comunica – per così dire – sia con gli archivi istituzionali della ricerca dei singoli atenei ed enti, sia con le banche dati citazionali. Tutto ciò, tuttavia, si traduce in un caos informativo: in altri termini, le basi dati sono sporche o grossolane, insomma solo parzialmente attendibili. Vediamo perché.

In primo luogo, le pagine personali CINECA sono o popolate direttamente dal docente o ricercatore, senza alcun controllo, oppure ricevono i dati dagli archivi locali degli atenei, nei quali il personale bibliotecario opera da filtro, ma – com’è

³⁰ L. Russo, *La cultura*, cit., p. 25.

ovvio – in modo molto limitato. Se un ricercatore non inserisce i suoi lavori, questi rimangono invisibili; d’altro canto, se un ricercatore inserisce dei dati errati, ci sono buone probabilità che questi errori filtrino nella ‘macchina’. Non è infatti pensabile che un biblioteconomista possa effettuare una analisi raffinata degli inserimenti, per esempio verificando l’attinenza per settore disciplinare, o l’esatta natura e tipologia della pubblicazione: è un articolo o una recensione? Una nota senza alcun valore o un saggio? Una monografia o un estratto? Parla di giurisprudenza o alta cucina? Torniamo quindi al punto: un sistema di elaborazione quantitativo, se utilizzato per il reclutamento deve essere estremamente preciso, ma è di fatto costosissimo, ed è quindi impossibile costruire un tale sistema. Questo è uno dei vizi insanabili del congegno.

Ma non è tutto: le banche dati citazionali (per esempio, Scopus) che vengono utilizzate da ANVUR non sono state costruite per rispondere a esigenze di questo tipo; sono prodotti commerciali nelle mani di multinazionali che, per di più, possono soffrire di tutti i problemi tipici di una banca dati: mancati aggiornamenti, ritardi, errori, mancate disambiguazioni (nel caso di autori omonimi) e così via. Sia detto per inciso, nel quadro assolutamente provinciale e di diffusa ignoranza degli strumenti bibliometrici che caratterizza il nostro Paese, non è mancato chi ha suggerito di ricorrere alla piattaforma (gratuita) di Google Scholar, che tuttavia è ancor più ricca di errori, ridondanze, e può facilmente essere manipolata per attribuire a questo o quello (e perfino a soggetti non esistenti) punteggi bibliometrici stellari. La verità è che questo tipo di strumenti dovrebbe essere utilizzato per analisi statistiche ‘di sistema’ e mai per scopi che toccano l’individuo, per le due ragioni già dette: perché gli individui si adattano e perseguono unicamente il miglioramento del loro punteggio, e perché comunque queste basi di dati non potranno mai essere abbastanza precise. Si vuole proprio tener conto di dati bibliometrici nel reclutamento accademico? Bene, lo si faccia pure ma solo come elemento informativo; il problema, invece, è che attualmente soglie bibliometriche agiscono come requisito *sine qua non* per tutte le discipline. Un errore grave e inescusabile

da parte di chi ha scritto le regole. Peraltro, questi sono problemi niente affatto ignoti al Ministero e ad ANVUR, tanto che si è pensato di minimizzarli (penso sia davvero troppo ottimistico ipotizzare una loro completa eliminazione) attivando un'anagrafe nazionale della ricerca, opportunamente verificata (Anpreps). L'istituzione dell'anagrafe era già stata disposta dalla legge 1/2009 (art. 3 bis)³¹, ma mai attuata, e nonostante numerose dichiarazioni di intenti, fino ad oggi rimane inattuata. Il risultato è che da ormai un decennio il nostro Paese effettua il reclutamento accademico sulla base di calcoli eseguiti in modo poco trasparente da una agenzia ministeriale, sulla base di dati afflitti da un margine rilevante di incertezza, da errori e così via.

Buona parte dei problemi che ho cercato di sottolineare nelle righe precedenti affliggono non solo i settori bibliometrici, ma così pure quelli non bibliometrici. Le incertezze sull'appartenenza di uno scritto a una specifica tipologia bibliografica (monografia, articolo, capitolo di libro), non soltanto sollevano l'enorme questione dell'attinenza o meno a un settore, ma pongono ostacoli insormontabili sia nella definizione delle soglie che nell'accertamento del loro superamento. Nei settori non bibliometrici, poi – ossia quelli delle scienze umane e sociali – si inserisce il problema della classificazione delle riviste; problema solo apparentemente superato per i settori bibliometrici dall'identificazione delle riviste 'scientifiche' ed 'eccellenti' con quelle censite dalle banche dati internazionali: un'equazione non dimostrata, visto che in queste banche dati non mancano di essere censite riviste predatorie, dedite ai peggiori comportamenti editoriali³². Rimanendo nell'a-

³¹ «A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale».

³² Riferimenti sul punto in A. CORTEGIANI, A. MANCA, M. LALU, D. MOHER, *Inclusion of predatory journals in Scopus is inflating scholars' metrics and advancing careers*, in *International Journal of Public Health*, 65, 2020, 3-4, <https://doi.org/10.1007/s00038-019-01318-w>.

rea delle scienze umane e sociali, vorrei segnalare alcune incongruenze relative alle liste di riviste annualmente compilate da ANVUR. In primo luogo vi è un problema non secondario di trasparenza e corretto andamento dell'azione amministrativa, come dimostrano il contenzioso che si è sviluppato su questo tema e i provvedimenti sia del TAR Lazio (Roma) sia del Consiglio di Stato che, in non poche occasioni, hanno rilevato difetto – quando non assenza – di motivazione nelle decisioni dell'Agenzia in questa materia³³. Il problema, però, è più ampio e investe la ragionevolezza dell'impianto normativo in materia di elenchi di riviste. Infatti, i decreti ministeriali denominati ‘criteri e parametri’ relativi all’Abilitazione Scientifica Nazionale hanno fin dalla prima edizione del 2012 introdotto come parametro il numero di pubblicazioni su riviste ‘eccellenti’, ossia, «riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali»³⁴. Non entro qui nel complesso tema delle modifiche introdotte con il successivo decreto del 2016³⁵, limitandomi a segnalare come si sia creata la situazione seguente: le riviste vengono censite dai ‘gruppi di lavoro’ ANVUR sulla base di criteri identificati dall’agenzia tramite proprio regolamento³⁶. Sulla base della rispondenza ai requisiti, le riviste sono quindi suddivise in due categorie: riviste scientifiche e riviste di fascia A (*id est*, eccellenti). Non desidero qui entrare nell’ambito estremamente soggettivo della valutazione di cosa si intenda per «stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore»: ciascuno di noi sa quanto sia difficile essere concordi sull'eccellenza di un

³³ Cfr. ad es. TAR Lazio (Roma), sez. III, 8 febbraio 2013, n. 730; TAR Lazio (Roma), sez. III, 10 giugno 2020, n. 108; CDS, sez. VI, 26 gennaio 2017, n. 536; CDS, sez. VI, 26 maggio 2016, n. 768; TAR Lazio (Roma), sez. III, 6 febbraio 2013, n. 1709; TAR Lazio (Roma), sez. III, 3 ottobre 2012, n. 8408.

³⁴ DM 76/2012, all. B c. 2.

³⁵ DM 120/2016.

³⁶ Da ultimo, regolamento ANVUR (20 febbraio 2019) e relative linee guida (9 ottobre 2019) e note esplicative (26 maggio 2022).

‘contenitore’, quale è una rivista, e come tale giudizio possa da un canto cambiare nel tempo, dall’altro essere influenzato da orientamenti di scuola. Ma accantoniamo pure questo aspetto, così come il fatto che la composizione dei ‘gruppi di lavoro’ che sono incaricati della redazione e manutenzione delle liste non corrisponde all’articolazione dei settori di ciascuna area, e che – più in generale – le procedure adottate non paiono adeguate nel loro complesso³⁷. Il punto più grave è – credo – un altro: l’aver pensato di rendere ‘relativa’ la valutazione di ogni rivista. Intendo dire che una rivista, ritenuta meritevole della qualifica di ‘scientificità’, è considerata tale per l’area disciplinare per la quale i responsabili della rivista hanno avanzato richiesta. Al contrario, la qualifica di ‘eccellenza’ è – in linea di principio – limitata al settore concorsuale, o ad alcuni settori concorsuali, anche in questo caso in dipendenza dalla domanda avanzata dalla direzione della rivista. Vorrei provare a tradurre in pratica questo sistema, evidenziandone gli aspetti più paradossali: una rivista può essere ritenuta scientifica per l’area giuridica e non scientifica per l’area economica o sociologica. Evidentemente, dobbiamo pensare che il metodo scientifico sia un parametro del tutto variabile: forse, nell’idea di chi ha composto questa regolazione, una rivista meritevole di essere considerata scientifica, ossia recante contenuti composti secondo metodo scientifico, può essere tale solo per un raggruppamento di discipline e non per un altro. Può anche darsi che sociologi, economisti, storici e giuristi abbiano idee del tutto diverse di scientificità – anche se, a dire il vero, non mi risulta affatto – ma la situazione diviene perfino peggiore se si considera il regime delle pubblicazioni di fascia A.

In questo caso l’eccellenza è limitata al settore concorsuale. Quindi, riassumendo potremmo avere una rivista che è scientifica per i sociologi ma che per i giuristi ha invece il valore di un albo di fumetti; potremmo avere una rivista eccellente per gli studiosi di diritto romano e non eccellente per quelli

³⁷ Sul punto, C. BARBATI, *La valutazione in cerca di regole*, in *Abilitazione scientifica per i professori universitari, legge n. 240/2010*, a cura di F. CARINCI, M. BROLLO, Milano, 2013, p. 191 ss.

di storia del diritto. Oppure una rivista eccellente per diritto privato ma non eccellente per diritto comparato. Si tratta di una assurdità evidente, confermata indirettamente dal fatto che finora il gruppo di lavoro competente per l'area giuridica ha voluto sistematicamente estendere la valutazione di eccellenza all'intera area, immagino anche per prevenire eventuale contenzioso; altre aree disciplinari si sono però comportate diversamente. In questo quadro, al di là delle considerazioni appena svolte, che fine fa l'interdisciplinarietà? Anche in questo caso vorrei ricorrere ad un esempio: immaginiamo un giurista interessato a questioni di bioetica che pubblichi un articolo su una rivista medica ad elevatissimo impatto: dal punto di vista del marchingegno bibliometrico costruito intorno all'ASN, quello scritto avrebbe un valore nullo. In questo quadro, occorre anche notare come le fonti normative non offrano neppure una definizione di cosa si intenda con 'rivista scientifica' o 'articolo', definizioni che chiunque riterrebbe del tutto superflue, ma che tali non sono nel momento in cui ci si affida ad algoritmi e basi di dati.

Siamo, dunque, di fronte ad un sistema ricco di incongruenze e notevolmente complesso, che per queste ragioni si presta ad alimentare il contenzioso: basta una semplice ricerca sulla banca dati della giustizia amministrativa per rendersene conto³⁸.

D'altro canto, le soglie quantitative dell'ASN stanno ridefinendo i comportamenti dei componenti delle comunità scientifiche, tanto più che esse non incidono solo sul reclutamento a livello nazionale, ma anche sulle procedure locali e – in molti atenei – anche sulla ripartizione dei finanziamenti locali e la partecipazione ai collegi di dottorato. Il primo risultato è

³⁸ Sul punto rinvio a F. DE LEONARDIS, *L'abilitazione scientifica nazionale: il contributo del giudice amministrativo*, in *Munus*, 2016, 3, p. 715 ss.; cfr. anche A. BANFI, *L'abilitazione scientifica nazionale, un edificio fragile, alla prova del giudice*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, 2015, 5, p. 605 ss.; A. BELLAVISTA, *Il reclutamento dei professori (e dei ricercatori) universitari dopo la "legge Gelmini"*, in *Abilitazione*, cit., p. 19 ss. e anche P. PASCUCCI, *A proposito di indicatori dell'attività scientifica e di mediane nei settori non bibliometrici*, *ibid.*, p. 57 ss.

la soppressione dell'interdisciplinarità a favore dello specialismo, e sul punto non posso che condividere l'amara considerazione di Lucio Russo: «i totali ignoranti e gli iperspecialisti rappresentano due elementi dello stesso quadro, caratterizzato dalla scomparsa di una cultura condivisa»³⁹. Tuttavia gli effetti performativi del sistema introdotto con la legge 240/2010 non si limitano, purtroppo, a questo.

4. *Devianze*

Come si è già accennato in precedenza, la trasformazione di una misura in un obiettivo da raggiungere comporta significativi effetti distorsivi. È abbastanza comune, del resto, associare alla cosiddetta legge di Goodhart quella di Campbell: «the more any quantitative social indicator is used for social decision-making, the more subject it will be to corruption pressures and the more apt it will be to distort and corrupt the social processes it is intended to monitor»⁴⁰. Vorrei sottolineare in particolare due parole: *distort* and *corrupt*. In effetti, è noto a chiunque abbia avuto recentemente a che fare con il reclutamento accademico come le soglie quantitative abbiano determinato un'esplosione di (apparente) produttività. Non si tratta, però, di sola evidenza aneddotica⁴¹. Devo premettere che una analisi quantitativa del comportamento dei ricercatori può essere molto più facilmente svolta con riferimento alle 'scienze dure' piuttosto che non alle scienze umane e sociali, per ragioni abbastanza ovvie: la ampia copertura dei database citazionali e abitudini scientifiche piuttosto uniformi (che privilegiano gli articoli su rivista su altre tipologie editoriali). Nel 2019 due colleghi esperti di bibliometria hanno avuto l'idea di misurare gli effetti dell'ASN sui cosiddetti settori bibliometrici, osservando la variazione del tempo di un 'inwardness index': semplificando molto, si tratta di verificare

³⁹ L. Russo, *La cultura*, cit., p. 3.

⁴⁰ D.T. CAMPBELL, *Assessing the impact of planned social science*, in *Evaluation and Program Planning*, 1979, 2.1, pp. 67-90.

⁴¹ Cfr. ad es. L. Russo, *La cultura*, cit., p. 24 ss.

l'andamento nel tempo delle citazioni di studi con autori italiani da parte di altri ricercatori italiani, rispetto a quelle provenienti dall'esterno dei 'confini nazionali'. Nelle parole dei due autori, «the comparative analysis of the inwardness indicator showed that Italian research grew in insularity in the years after the adoption of the new rules of evaluation. While the level of international collaboration remained stable and comparatively low, the research produced in the country tended to be increasingly cited by papers authored by at least an Italian scholar»⁴². Detto in altri termini, l'analisi dei dati suggerisce che i ricercatori italiani si siano rapidamente adattati al nuovo 'ecosistema' adottando comportamenti che consentissero loro di sopravvivere accademicamente: autocitazioni e formazione di 'club citazionali', nei quali ci si scambia citazioni per così dire 'di cortesia'. Credo sia importante richiamare l'attenzione del lettore sulle conclusioni dello studio: «our results support the claim that scientists are quickly responsive to the system of incentives in which they act. Thus, any policy aiming at introducing or modifying such a system should be designed and implemented very carefully. In particular, considerable attention should be placed on the constitutive effects of bibliometric indicators. They are not neutral measures of performance but actively interact and quickly shape the behavior of the evaluated researchers».

Lo studio è ampiamente circolato all'estero, è stato ripreso da *Nature*⁴³ e da *Science*⁴⁴ ed è approdato perfino su *Le Monde*, dove si può leggere che «dans les chiffres de Scimago, le nombre d'autocitations pour l'Italie dépasse les 39 000 contre

⁴² A. BACCINI, G. DE NICOLAO, E. PETROVICH, *Citation gaming induced by bibliometric evaluation: A country-level comparative analysis*, in *PLOS-ONE*, 2014, 9, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221212>; anche A. BACCINI, E. PETROVICH, G. DE NICOLAO, *Evaluating Italy's ranking boom*, in *Nature*, 2019, 576, p. 213, doi: <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03808-6>.

⁴³ R. VAN NOORDEN, *Italy's rise in research impact pinned on 'citation doping'*, in *Nature*, 13 settembre 2019, doi: <https://doi.org/10.1038/d41586-019-02725-y>.

⁴⁴ G. GUGLIELMI, *Clubby and 'disturbing' citation behavior by researchers in Italy has surged*, in *Science*, 11 settembre 2019, doi: <https://doi.org/10.1126/science.aaz4708>.

moins de 28 000 pour la France, alors que les chercheurs des deux pays publient un nombre quasi identique d'articles»⁴⁵. Esso ha avuto meno eco in Italia, salvo qualche – più o meno maldestro – tentativo di difesa d'ufficio delle procedure in vigore; sarebbe invece opportuno che chi si occupa del governo e della regolazione del sistema ponesse attenzione a questi fenomeni, tanto più che le autocitazioni e i 'club' citazionali non esauriscono certamente la questione. Del tema mi sono già occupato qualche anno fa⁴⁶ e in questa sede lo riprenderò solo per sommi capi: la pressione esercitata dall'adozione delle soglie quantitative nell'ASN è di fatto quella di un incentivo ad assumere comportamenti opportunistici, e come si sa, talvolta tali comportamenti possono divenire perfino moralmente deprecabili quando non illeciti. Ne elenco solo qualcuno, ben visibile anche nei settori non bibliometrici: si va dal *salami slicing* (non un libro, ma tre, quattro, cinque libretti, non un articolo ma tre articolini), all'autoplagio (ripetizione continua degli stessi studi in formato o lingua diversa, senza esplicitare la cosa), al plagio, alla falsificazione o alterazione dei dati sperimentali⁴⁷. Non si tratta di fenomeni trascurabili, tanto più che l'Italia si sta facendo per questo aspetto una cattiva fama a livello internazionale. Ricordo che già nel 2013 apparve su *Nature* un editoriale significativamente intitolato *Call the cops* nel quale, partendo da una vicenda italiana, si suggeriva la necessità di riflettere sull'opportunità di far ricadere comportamenti qualificabili come *academic misconduct* nella sfera penale⁴⁸: nell'idea dell'estensore dell'editoriale, essendo i finanziamenti alla ricerca di provenienza pubblica, i comportamenti abusivi dei ricercatori creano un danno all'intera collettività. Sul che si può anche convenire, mentre meno mi

⁴⁵ S. HUET, su *Le Monde* del 25 settembre 2019.

⁴⁶ A. BANFI, *Impatto nocivo. La valutazione quantitativa della ricerca e i possibili rimedi*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 2014, 2, pp. 361-384.

⁴⁷ Su questi aspetti, cfr. E. BUCCI, *Cattivi scienziati. La frode nella ricerca scientifica*, Torino, 2015, p. 45 ss.

⁴⁸ *Call the cops*, in *Nature*, 2013, 504, p. 7, <https://doi.org/10.1038/504007a>.

convince l'idea di sanzionare penalmente tali comportamenti. Forse, la prima cosa che si dovrebbe fare è correggere le regole in vigore per ridurne gli effetti negativi.

5. *Osservazioni conclusive*

Nel suo splendido corso al College de France, Alan Supiot ha scritto che «de renversement du règne de la loi au profit de la gouvernance par les nombres s'inscrit dans l'histoire longue du rêve de l'harmonie par le calcul, dont le dernier avatar – la révolution numérique – domine l'imaginaire contemporain. Cet imaginaire cybernétique conduit à penser la normativité non plus en termes de législation mais en termes de programmation. On n'attend plus des hommes qu'ils agissent librement dans le cadre des bornes que la loi leur fixe, mis qu'ils réagissent en temps réel aux multiples signaux qui leur parviennent pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés»⁴⁹. Ho riportato per intero questa lunga citazione perché mi pare che la sua penetrante analisi, che ha essenzialmente di mira il cosiddetto *new public management* e le sue conseguenze di carattere normativo, politico e sociale si applichi perfettamente alla legge 240/2010 – che del resto può essere certamente considerata una manifestazione del NPM. Ci sono molte buone ragioni, credo, per abbandonare questo modo di pensare l'amministrazione della cosa pubblica, e mi auguro che con il tempo possa prendere piede un robusto movimento di pensiero a favore di un profondo ripensamento. Nel breve periodo, urgono tuttavia dei correttivi per eliminare le distorsioni che ho cercato di illustrare. Si badi: il sistema universitario ha già subito poco più di un decennio fa una squassante ‘rivoluzione calata dall’alto’; non è questo il momento per altre azioni riformatrici di vasta portata. Semmai, occorrono interventi incisivi, chirurgici che ridiano forma e coerenza al sistema, rimuovendone gli aspetti deleteri. Lo strumento, come già det-

⁴⁹ A. SUPIOT, *La Gouvernance par les nombres, cours au Collège de France (2012-2014)*, Nantes, 2015, p. 23.

to in precedenza, potrebbe essere – auspicabilmente – la redazione di un Testo Unico. Si potrebbe così cercare di aggredire, per questa via, anche i due aspetti che ho appena segnalato. Da un canto una regolazione che favorisce il contenzioso, sia perché mal scritta, sia perché si scontra con difficoltà tecniche enormi, e alla fin fine perché, come ha osservato Cassese già nel 2013, si è voluto fare della valutazione non uno strumento conoscitivo, ma la si è voluta ‘amministrativizzare’ sicché «la scelta degli esaminatori, la selezione dei docenti, lo stesso progresso della ricerca saranno decisi non nelle università ma nei tribunali»⁵⁰. D’altro canto, il sistema di incentivi e disincentivi determinato dall’attuale regolazione in materia di reclutamento – un tema, per ovvie ragioni, vitale per i ricercatori – non li spinge affatto in una direzione ‘virtuosa’, ma anzi ne spinge una quota rilevante verso una produttività che, nella migliore delle ipotesi, è irrilevante e, nella peggiore, di cattiva o pessima ricerca. A questo proposito, mi permetto di sottoporre al lettore qualche proposta e un caveat.

Comincio dal caveat: in un documento datato settembre 2022, la CRUI sostiene che «la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dovrebbe essere completamente – o perlomeno il più possibile – automatica, e per il minimo necessario manuale tramite peer review (peer review informata), da riservarsi solo a casi eccezionali, associati ad elementi di controversia chiaramente documentabili»⁵¹. Questa sconcertante affermazione è riferita alla cosiddetta VQR, ma purtroppo, l’idea di valutazioni ‘automatiche’ è recentemente affiorata anche in relazione all’ASN. Vi è, infatti, anche un altro documento, una raccolta di diapositive recante i simboli del Ministero e della CRUI, datato 23 giugno 2022, nel quale si auspica una riforma dell’ASN. In questo documento, intitolato *Reclutamenti universitari, proposta di modifica l. 240/2010 in*

⁵⁰ S. CASSESE, *L’Anvur ha ucciso la valutazione. Viva la valutazione!*, in *il Mulino*, 2013, 1, p. 73 ss.; cfr. anche G. CAPANO, M. REGINI, M. TURRI, *Salvare l’università italiana*, Bologna, 2017, p. 121 ss.

⁵¹ *Il processo di valutazione VQR negli Atenei italiani. Punti di forza e di debolezza dell’attuale modello e proposte di miglioramento*, a cura dei GRUPPI DI LAVORO IN SENO ALLA COMMISSIONE RICERCA CRUI, p. 20.

materia di concorsi, si legge che l'ASN dovrebbe essere trasformata in una «certificazione quantitativa» condotta a livello centrale in modo automatizzato, verificando il superamento di valori soglia⁵², eliminando le commissioni nazionali. In sostanza, niente più giudizi dei pari, ma certificazioni su base numerica. Ignoro chi abbia pensato queste proposte, ma sospetto che – nell'ingenuità dei proponenti – esse siano pensate come misure deflattive del contenzioso. Ossia, si è pensato che rimuovendo i giudizi (soggettivi) e si lasciando solo i numeri (oggettivi), vi sarebbe un minore coinvolgimento della giustizia amministrativa. È un grave errore: per le ragioni espresse in precedenza, anche la valutazione quantitativa è esposta a errori, problemi enormi di attuazione e quindi contenzioso. Inoltre, insistere su soglie quantitative continuerà ad alimentare le distorsioni che ho cercato di illustrare più sopra. Voglio augurarmi che queste ipotesi non si realizzino. La mia, assai più modesta, proposta non può certo ammantarsi della retorica sui *big data* e sull'*artificial intelligence* che sembra ormai infestare il discorso pubblico, ma penso che assicurerebbe esiti migliori. In sintesi: credo che le soglie quantitative debbano essere stabilite non più sulla base di mediane o altri indicatori statistici, ma che si debbano porre valori minimi, non troppo elevati, in grado di assicurare unicamente una ragionevole produttività, e che le pubblicazioni debbano essere valutate esclusivamente sulla base della valutazione dei pari, utilizzando – nel caso – i dati quantitativi solo come ulteriore elemento informativo. In secondo luogo credo che vadano abolite le classificazioni di riviste di fascia A. In terzo e ultimo luogo, credo che si possa mantenere l'idea di elenchi di riviste scientifiche, ma che la qualifica di scientificità debba valere per tutte le discipline e per tutte le aree scientifiche. Infine, occorrerà favorire un profondo ripensamento, da parte delle comunità scientifiche, del loro ruolo nel prevenire e – nel caso – ripristinare i comportamenti scorretti dei loro membri.

⁵² *Reclutamenti universitari, proposta di modifica l. 240/2010 in materia di concorsi*, p. 5.

Abstract

ANTONIO BANFI, Qualche breve considerazione sullo stato attuale della regolazione del sistema universitario

L'introduzione di meccanismi di valutazione quantitativa nel sistema italiano dell'università e della ricerca ha determinato profondi cambiamenti nel comportamento degli individui sottoposti a valutazione, dal momento che costoro hanno tentato di adattarsi al nuovo ecosistema. Ci sono buone ragioni per essere allarmati da alcuni aspetti di tali cambiamenti e allo stesso tempo vi è una necessità urgente di riorganizzare e razionalizzare la regolazione del sistema universitario.

Parole chiave: valutazione, scientometria, bibliometria, devianze.

ANTONIO BANFI, Some short considerations on the current state of the Italian university system regulation

The introduction of quantitative evaluation mechanisms in the Italian university and research system has determined significant changes in the behavior of individuals subject to evaluation, as they tried to adapt to the new academic ecosystem. There are good reasons to be alarmed by some aspects of these changes; at the same time, there is an urgent need to reorganize and rationalize the regulation of the university system.

Key words: research assessment, scientometrics, bibliometrics, misconduct.

INDICE DEL FASCICOLO 2 2023

Miscellanea

<i>Antonio Banfi</i> , Qualche breve considerazione sullo stato attuale della regolazione del sistema universitario	287
<i>Massimo del Pozzo</i> , I diritti dei fedeli derivanti dall'appartenenza a comunità carismatiche.....	313
<i>Marco Parisi</i> , Identità alimentare religiosa e funzione garantista della legislazione statale	343
<i>Giovanni Cossa</i> , Meditando sulla ‘parcellizzazione’ della scrittura giuridica di Paolo in materia di sanzioni penali	383
<i>Francesca Tamburi</i> , Alcune considerazioni in tema di schiavitù e libertà nella prospettiva di Aristone e Nerazio	435
<i>Marta Beghini</i> , La <i>Pro Tullio</i> nel contesto delle orazioni giudiziali: un <i>focus</i> sulla fase <i>apud iudicem</i> del processo.....	475
<i>Un manuale vivo: le Lezioni di diritto canonico di Giuseppe Dalla Torre e l'insegnamento del diritto canonico nelle Università italiane. Presentazione del volume di Giuseppe Dalla Torre “Lezioni di diritto canonico”, Quinta edizione aggiornata a cura di Geraldina Boni e Paolo Cavana, Giappichelli 2022 (Libera Università Maria Santissima Assunta - Roma, 5 dicembre 2022)</i>	499
<i>Geraldina Boni</i> , Un aggiornamento nel segno della continuità	501
<i>Erminia Camassa</i> , Una lezione da ricordare	509
<i>Antonio G. Chizzoniti</i> , Una occasione per raccontare di un rapporto di stima e amicizia	515
<i>Giuseppe Comotti</i> , Il corso di Diritto canonico nell’Università di Verona	523
<i>Pietro Lo Iacono</i> , Quando la didattica diventa scienza, cultura, educazione (a proposito della V edizione aggiornata delle <i>Lezioni di diritto canonico</i> di Giuseppe Dalla Torre)	527
<i>Daniela Milani</i> , Lo studio del diritto della Chiesa e l'insegnamento di Giuseppe Dalla Torre alle nuove generazioni ..	533
<i>Lorenzo Sinisi</i> , Sulla nuova edizione aggiornata del ‘manuale vivo’ di un Maestro: alcune riflessioni	537
<i>Paolo Cavana</i> , Conclusioni	545
<i>Recensioni</i>	553

Appendice semestrale open access
(www.archiviogiuridiconline.it)

INDICE DEL FASCICOLO 1 2023

<i>Geraldina Boni</i> , Matrimonio concordatario: istituto attuale o anacronistico?	1
<i>Rossella Laurendi</i> , La «toparchia unica» e il «tyrannus della Triacontaschene donde (inizia) l’Etiopia» nelle <i>res gestae</i> di Cornelio Gallo.....	108
<i>Francesca Tamburi</i> , Nel laboratorio dei generi letterari del primo principato. Un’ipotesi su Tizio Aristone.....	128
<i>Laura Maria Franciosi</i> , Le criptovalute nel contesto della compravendita internazionale di beni mobili: una prospettiva comparatistica	212
<i>Cristiano Iurilli</i> , L’ordine pubblico ‘neutro’ ed il bilanciamento degli interessi nell’autonomia privata. Colloquio con il legislatore sull’eteroesclusione dai contratti di gioco e scommessa. Profili comparativi	235
<i>Elena Marelli</i> , Il tabellionato in età giustinianea (parte II). Il controllo dei <i>tabelliones</i> sul contenuto dei documenti e l’efficacia probatoria degli atti tabellionici	277
<i>Marianna Biral</i> , Il caso Ustica: anatomia di un processo irripetibile.....	300
<i>Monia Ciravegna</i> , La virulenza dei simboli religiosi e la terapia della <i>cancel culture</i> : dalla statua della Vergine Maria di La Flotte-en-Ré alle «cruces de caídos»	324
<i>Francesco Salvatore Rea</i> , «... <i>donec contrarium probetur</i> ». La figura dell’indagato nella <i>investigatio prævia</i> tra esigenze di accertamento e garanzie di difesa.....	344
<i>Alberto Tomer</i> , Dalla Costituzione Apostolica <i>Praedicate Evangelium</i> alla prospettiva di una legislazione sulla Sede romana impedita: uno sguardo al ruolo del Cardinale Camerlengo tra novità recenti e ipotesi future	444
<i>Isabella Zambotto</i> , Sulla concessione della <i>petitio fideicommissi</i> . Riflessioni a margine di Scaev. 21 <i>dig.</i> D. 36.1.80(78).1	487
<i>Alessandro Agrì</i> , Due ‘oasi’ di criminalità a fine Ottocento. I casi di Artena e Livorno	515

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredata di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredata di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.